



PROVINCIA DI SIENA

Settore Servizi Tecnici

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTI MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE. CIG 80204214C9

INDICE

- Articolo 1. Oggetto**
- Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino**
- Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio**
- Articolo 4. Durata e remunerazione del servizio**
- Articolo 5. Costi del servizio**
- Articolo 6. Requisiti di partecipazione**
- Articolo 7. Procedura di aggiudicazione**
- Articolo 8. Contenuto dell’offerta**
- Articolo 9. Stipulazione del contratto**
- Articolo 10. Documenti facenti parte integrante del contratto**
- Articolo 11. Spese contrattuali**
- Articolo 12. Cauzione definitiva**
- Articolo 13. Inizio e durata dell’esecuzione**
- Articolo 14. Obblighi del concessionario di servizi**
- Articolo 15. Obblighi in materia di tutela ambientale**
- Articolo 16. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto**
- Articolo 17. Responsabilità e assicurazione**
- Articolo 18. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**



- Articolo 19. Richiami e diffide in corso d'esecuzione**
- Articolo 20. Divieto di cessione e Sub-concessione**
- Articolo 21. Penalità: fattispecie e importi**
- Articolo 22. Penalità: modalità di applicazione**
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso**
- Articolo 24. Modalità del provvedimento di risoluzione**
- Articolo 25. Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 26. Foro competente**
- Articolo 27. Norme di rinvio**

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Provincia di Siena e l'Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza provinciale di circa 1.552,69 Km e lungo la rete viaria di competenza dei Comuni di Colle Val d'Elsa, di San Gimignano, di Asciano, di Poggibonsi, di Buonconvento e di Monteroni D'Arbia.

Il servizio oggetto della presente concessione, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:

1) "interventi ordinari"

A) "intervento standard":,

- a) ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e viabilità, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale e sulle sue pertinenze, e relativi all'equipaggiamento dei veicoli (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc) e comunque eliminazione di ogni sostanza



o materiale solido liquido o solido presente a seguito del sinistro sul piano viabile e sue pertinenze

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta o fonoassorbenti, pavimentazione, ecc) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione dell'Amministrazione dopo gli interventi di ripristino dei manufatti stradali

b) "Interventi con perdita di carico"

attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, al seguito del verificarsi di eventi che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli, mediante le operazioni di pulizia del manto stradale e sue pertinenze e recupero e/o spostamento di materiali dispersi

2. INTERVENTI STRAORDINARI SENZA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

Ossia l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, a seguito del sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze, nel caso in cui non sia individuato il veicolo il cui conducente abbia causato l'evento o sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa e quindi senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicuratrici.

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato danneggiamenti del patrimonio stradale (segnaletica, barriere di ritenuta, ecc.) il Concessionario è tenuto a posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria e dispositivi di emergenza, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato contestualmente alla pulizia della strada. La segnaletica provvisoria potrà essere ritirata solo a seguito di esplicita comunicazione dell'Amministrazione, dopo l'effettuazione degli interventi di ripristino. Rimane interamente a carico del Concessionario l'alea di rischio da mancato introito.

MODALITA' OPERATIVE

Con riferimento alle suddette tipologie di intervento, il servizio di ripristino post. Incidente



- senza oneri per la Provincia di Siena – consiste nelle attività di seguito descritte:

- 1) fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della Strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature ecc);
- 2) pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale,
- 3) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettati/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica de territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi del D.Lgs. 334/99, nel rispetto della vigente normativa in materia
- 4) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici, non dannosi per la pavimentazione stradale
- 5) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiere, metallo, ecc)
- 6) recupero e smaltimento (nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto e smaltimento), di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico - sanitaria e ambientale, disperso nell'ambito stradale;
- 7) ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze
- 8) chiusura del cantiere e riapertura al traffico veicolare nel rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale. A tal fine il concessionario dovrà provvedere altresì ad adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare e, se del caso, a rimuovere pericoli per la circolazione stradale. Nello specifico, qualora l'intervento disposto abbia prodotto la presenza e persistenza in carreggiata o nelle aree di circolazione pedonale, di liquidi che, in condizioni meteo avverse possano favorire la formazione di ghiaccio, il Concessionario dovrà altresì provvedere al trattamento antigelo della zona interessata dall'intervento mediante spargimento di sali fondenti o loro miscele al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili o percorribili.



Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente stradale o di sinistro stradale

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale della Provincia di Siena, dal personale dei Comuni interessati e\o dagli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc,). Il concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di reperibilità su un numero verde, in servizio 24ore su 24 per tutti i giorni dell'anno,

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 45 minuti (30 minuti), (come meglio indicato all'art. 14) e comunque nel tempo offerto in sede di gara, dalla richiesta. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di presidi operativi su tutto il territorio provinciale, con mezzi e personale specializzati.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Nel caso di incidenti per i quali è stato possibile identificare i veicoli coinvolti: possono essere attività aggiuntive offerte alla Provincia e ai Comuni aderenti, da espletarsi entro congruo termine:

- **riparazione e sostituzione di segnaletica verticale rovinata a seguito di sinistro stradale**
- **riparazione e sostituzione di pali di illuminazione pubblica, muri, rovinati a seguito di sinistro stradale**
- **riparazione e sostituzione di guard-rail e\o cordone stradal, e\o cancellate, recinzioni, rovinati a seguito di sinistro stradale**

Detti servizi non sono affidati con il carattere d'esclusiva ed hanno il carattere dell'eventualità, ferma restando l'obbligazione all'esecuzione in caso di richiesta.

N.B. S'invitano i candidati non autonomamente abilitati all'esecuzione delle prestazioni accessorie (es. attività non presente in visura) a voler prudenzialmente indicare la volontà di procedere al subappalto delle stesse, ed a prescindere dal fatto che ritengano queste attività come mero sub-contratto, si da scongiurare qualsivoglia problematica in fase esecutiva.

Non è necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori



Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade provinciali e regionali di competenza della Provincia, come dettagliato nell'elenco strade allegato e su tutte le strade dei sotto-indicati comuni:

Comune di Colle Val d'Elsa
Comune di San Gimignano
Comune di Asciano
Comune di Poggibonsi
Comune di Buonconvento
Comune di Monteroni D'Arbia

Art. 4 Durata e remunerazione del servizio

La concessione del servizio avrà la **durata di anni 3 (tre) decorrenti** dalla data di stipulazione del relativo contratto, tra la Provincia di Siena e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto annuale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata negli anni, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente in € 140.000 annui, per un totale triennale di € 420.00,00

Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta desunta da dati storici negli anni 2016/2017, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza, è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, dell'individuazione delle soglie e delle procedure di gara ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'acquisizione del CIG, della cauzione provvisoria e la cauzione definitiva

Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costruire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario né comporta alcuna garanzia da parte della Provincia committente, che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura



Art. 5 Costi del servizio

Ai sensi dell'art. 3, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 165 del D .Lgs. n. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Siena. Il Concessionario si assumerà completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione I costi saranno sostenuti dalla Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, la Provincia di Siena, a seguito di effettuazioni degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagne di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (**art. 1201 c.c.**). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e\o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Provincia di Siena qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Provincia di Siena e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e\o detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Provincia di Siena, alle Compagnie di Assicurazione, oppure ai cittadini.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati) purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale.



REQUISITI TECNICI

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la Segue:

6.1. Centrale Operativa (CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale indicato dal personale **della Provincia di Siena, dal personale dei Comuni interessati e\o dagli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.,)**, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate.

Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Provincia, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo perché intervenga sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve, o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

6.2. Centro Logistico Operativo (CLO)

Organo operativo, dislocati nel territorio deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero di Centri Logistici Operativi minimo pari a quattro.

In ogni caso il numero e la dislocazione dei CLO dovrà essere idoneo a garantire il rispetto dei tempi massimi di intervento previsti dal presente capitolato, o della minor tempistica offerta in sede di offerta tecnica.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale



attrezzato.

In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

6.3. Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 6.6, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, ogni Centro Logistico Operativo dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.

6.4. Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al punto precedente, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il centro operativo e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per la Provincia.

6.5. Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale la Provincia si interfacerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o del Centro Logistico Operativo.

Il Concessionario si impegna a fornire alla Provincia in sede di gara:

- a) le indicazioni circa la Centrale Operativa
- b) la mappatura con la localizzazione del Centro Logistico Operativo e del veicolo polifunzionale attrezzato, di proprietà, locazione finanziaria, in comodato o altre effettive disponibilità d'uso, identificabile per colore e marchio e operante sulla rete viaria di riferimento, con obbligo di stazionamento permanente presso la sede del Centro Logistico Operativo o presso altra sede specificatamente individuata;
- c) le indicazioni circa l'Ufficio e il/i Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio.



6.6 SPECIFICHE DEI VEICOLI

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Provincia, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Amministrazione.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ad esclusione dei VOS, di cui al precedente art. 6.4), tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso, direttamente del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario.

Ciascun Centro Logistico operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro o altro evento



Prodotti e attrezzature in generale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto alla normativa di riferimento.

Dettaglio dei prodotti e delle attrezzature sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica.

Requisiti generali e professionali:

- di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i;
- di essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura , competente territorialmente, per l'attività coerente con quella in affidamento ;
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria " trasporto di rifiuti in conto proprio ", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 – Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente –
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014
- di garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/ proprietari di strade);
- di garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con



massimale non inferiore a 5.000.000 di euro;

• di essere in possesso dei requisiti e di rispettare la normativa prevista dal D. Lgs 285/92 (codice della Strada) e del D. Lgs 81/08(Norme in materia di sicurezza sul lavoro) nonché garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

Certificazioni di qualità

È obbligatorio e rappresenta requisito di partecipazione il possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo coerente con il contratto in affidamento:

- a) certificazione UNI EN ISO 9001/2015;
- b) certificazione UNI EN ISO 14001/2015 o registrazione EMAS;
- c) certificazione secondo uno dei seguenti standard: EN 15838 - UNI 11200 o ISO 18295-1:2017 - ISO18295-2:2017. Detto requisito deve essere posseduto esclusivamente dal soggetto che gestirà la centrale operativa, il quale è da ritenersi esonerato dal possesso delle ulteriori certificazioni di cui ai punti a) e b), ove incaricato di gestire esclusivamente detta attività.

Requisiti di capacità economica - finanziaria (art.83 c.1, lett.b)

Aver realizzato un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) di importo complessivo non inferiore al valore della concessione, pari ad € 420.000

Il fatturato viene richiesto in quanto trattandosi di concessione di servizio, nel quale il rischio operativo legato alla gestione del servizio è assunto in capo al concessionario, i ricavi rappresentano un indice importante della solidità finanziaria-economica e patrimoniale dello stesso concessionario.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso

Requisiti di capacità tecnica-organizzativa (art.83 c.1, lett.c)

Aver gestito negli ultimi tre anni solari (2016-2017-2018) contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a € 420.000,00

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità:



- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto;

Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento come previsto e disciplinato all'art.89 del D.Lgs 50/2016

Il Subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 174 del Codice. L'offerente deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Non è necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori

Art. 7 Procedura di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016

L'amministrazione procedente precisa, che trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nelle tabelle sotto riportate.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzano un punteggio inferiori a 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.



Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri sotto indicati.

L'Amministrazione individua i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione, conferendo a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;			65
	a1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio; impostazione, criteri e metodologie generali per l'esecuzione dei servizi	6	
	a2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada ed eventualmente per il rispetto dell'ambiente	6	
	a3	Soluzioni operative adottate per le attività di pulizia, con particolare riferimento alle soluzioni per il minor deterioramento del manto stradale e la piattaforma	7	
	a4	Soluzioni operative adottate per le attività di bonifica da sostanze inquinanti	5	
	a5	Soluzioni operative e protocolli adottati per la gestione dei rifiuti	6	
	a6	Descrizione dell'organizzazione, delle caratteristiche e delle soluzioni operative adottate dalla Centrale Operativa	5	
	a7	Logistica strutturata per il servizio: dislocazione dei Centri Logistici Operative, loro organizzazione, caratteristiche e soluzioni operative adottate. Sistema di coordinamento dei CLO	6	
	a8	Composizione minima delle squadre operative dei Centri Logistici Operativi messe a disposizione	6	
	a9	Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente. Misure, cautele e procedure operative utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino post-incidente	7	
	a10	Caratteristiche della strumentazione e della segnaletica per garantire la più adeguata visibilità dei "lavori in corso" e dispositivi di emergenza	6	
	a11	TEMPI DI INTERVENTO -punti 2,5 per tempo di intervento di 35\25 minuti dall'attivazione, rispetto al tempo massimo di 45\30 minuti, come specificato all'art. 14 -punti 5 per tempo di intervento di 25\20 minuti dall'attivazione, rispetto al	5	



		tempo massimo di 45\30 minuti , come specificato all'art. 14		
B		Automezzi, attrezzature e prodotti impiegati nel servizio		15
	b1	Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) messi a disposizione del servizio	5	
	b2	Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli operativi specifici (VOS) messi a disposizione del servizio	5	
	b3	Descrizione delle attrezzature e dei prodotti messi a disposizione ed impiegate nel servizio, con riferimento particolare rispetto a questi ultimi alle caratteristiche di eco- compatibilità ed alle relative certificazioni possedute	5	
C		Verifica e monitoraggio		5
	c1	Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica e il monitoraggio della concessione, con riferimento particolare riferimento al raccordo con la stazione appaltante ed alle soluzioni informatiche per agevolare l'accesso alle informazioni,	5	
D		Migliorie/soluzioni migliorative: gli interventi proposti devono essere descritti in modo dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzative/gestionali, in modo da apprezzare il grado di concretezza, utilità e realizzabilità. Le proposte migliorative verranno valutate anche in base alla loro portata innovativa. Dovranno essere integrative rispetto allo standard definito in capitolato, connesse all'oggetto del contratto e senza alcun onere a carico della Provincia o degli utenti finali		15
	d1	Azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio non trattate nei punti precedenti. Particolare attenzione e apprezzamento sarà rivolto alle seguenti attività aggiuntive:		



d1a	A) Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti di manufatti stradali , delle pertinenze e delle strutture stradali eventualmente danneggiate, (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate recinzioni guard-rail). Fino a 4 punti	4	
d1b	B) Gestione dei veicoli abbandonati. Fino a 4 punti	4	
d1c	C) Altro. Fino a 2 punti	2	
d2	Azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio non trattate in tutti i punti precedenti	5	

La stazione appaltante apprezza l'originalità, la sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alla specificità dell'affidamento in oggetto e del contesto territoriale.

Si invitano i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto di 50 facciate.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Ogni membro della Commissione assegnerà un coefficiente e poi verrà calcolata la media, con 3 cifre decimali. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficienti saranno utilizzati dalla Commissione di gara per la valutazione del progetto tecnico

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2



Con riferimento al sottoelemento a11, sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento proposto dal concorrente rispetto a quello massimo stabilito dall'art. 14 del presente capitolato, pari a 45 minuti o 30 minuti, dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:

- punti 2,5 per tempo di intervento di 35\25 minuti dall'attivazione, rispetto al tempo massimo di 45\30 minuti, come specificato all'art. 14
- punti 5 per tempo di intervento di 25\20 minuti dall'attivazione, rispetto al tempo massimo di 45\30 minuti, come specificato all'art. 14

Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio inferiore).

Art. 8 Contenuto dell'offerta

1. I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno rimettere, nel termine e con le modalità previste dal bando di gara, un piego sigillato contenente la seguente documentazione:
 - BUSTA A recante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" nella quale devono essere inseriti, a pena d'esclusione, tutti i documenti richiesti dalla lettera invito concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità previsti dal precedente articolo 6.
 - BUSTA B recante all'esterno la dicitura "Offerta tecnica" contenente una relazione tecnica, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, che dovrà illustrare tutto quanto necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta indicati nel presente capitolato.
2. Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dalla Ditta concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 9 Stipulazione del contratto

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto mediante



scrittura privata da sottoscrivere in modalità elettronica come disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Documenti facenti parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria;
- c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 11 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Provincia e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 12 – Cauzioni definitiva

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente a oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art.4 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio

CAPO IV – Esecuzione del contratto di concessione

Art. 13 – Inizio e durata dell'esecuzione.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dalla stipulazione dello stesso.

Art. 14 - Obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dalla Provincia, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve disporre dei presidi sul territorio provinciale in numero sufficiente a garantire i tempi di intervento offerti in sede di gara, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto



Gli interventi del concessionario possono essere richiesti dal personale della Provincia di Siena, dal personale dei Comuni interessati e/o dagli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.), attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

I tempi di intervento dovranno essere contenuti nel tempo offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione via sia un unico centro di riferimento al quale la Provincia di Siena possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale

In tal senso il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione della bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia per iscritto all'atto della firma del Contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali

Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 ed informare tempestivamente la Provincia, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.



Art. 16 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

- a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da



esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art.17 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
2. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conformità e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno €. 5.000.000.00 (cinque milioni di euro) a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero per dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio

Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione Provinciale.

In particolare l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di provvedere a:

- a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;



- b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Provincia.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 19 – Richiami e diffide in corso d'esecuzione

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Art. 20 – Divieto di cessione e Sub-concessione

IL contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei Crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, co 13, del D. Lgs. n. 50/2016

La sub concessione, se richiesta all'atto dell'offerta, con indicazioni delle parti del servizio o d'attività che il concorrente intende sub concedere, è ammessa nei limiti di legge

CAPO V - PENALITA'

Art. 21 – Penalità: fattispecie e importi

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, la Provincia applicherà le seguenti penali:

- a) per ogni inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata dal concessionario, la Provincia applicherà una penale di € 2.000,00;



b) ritardo sui tempi di intervento superiori a 15 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto e/o inesatta comunicazione dell'orario di arrivo sul posto:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00
- dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00

Come previsto all'art. 23, qualora il numero di infrazioni riscontrate in un anno, sia superiore a 10, la Provincia ha facoltà di disporre, di diritto, la decadenza del contratto

E' fatto salvo il diritto della Provincia al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, ivi compresa, la denuncia alle autorità competenti, nel caso siano riscontrate violazioni di legge

Inoltre al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Provincia, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazioni, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

1) elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

a) incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto alle Compagnie di Assicurazioni che coprono la Responsabilità civile Auto (RCA)

b) incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario

2) verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze

3) documentazione fotografica

Art. 22 – Penalità: modalità di applicazione

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene immediatamente.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.



Le penali non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 – Revoca della concessione - risoluzione del contratto e recesso

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la Provincia e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un termine assegnatogli dalla Provincia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o adempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del servizio, nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazioni di penali; la Provincia incamera la cauzione definitiva
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- d) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dalla Provincia per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Provincia incamera la parte restante della cauzione;
- f) inosservanza delle leggi in materia di rapporto di lavoro, regolarità contributiva, di assunzione e retribuzione del personale, in materia ambientale, in materia di sicurezza la salute e la tutela dei lavoratori, la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- g) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- h) ove la Provincia, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa



aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

- i) violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Siena, approvato con deliberazione G.P. n. 210 del 23/09/2014, reperibile sul sito della "Provincia di Siena", sezione "Archivio Atti" – "Delibere", da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- j) qualora vengano elevate più di 10 penalità in un anno
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della Provincia di Siena di richiedere il risarcimento del danno subito

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Provinciale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell'art. 109 del DLgs. n. 502/2016 e con le modalità ivi descritte

In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 24 Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario senza giustificato motivo ometta di eseguire, anche parzialmente una o più prestazioni oggetto della concessione o connessa alla stessa, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi. Per il risarcimento del danno e il pagamento, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato

Art. 25 – Modalità del provvedimento di risoluzione

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al punto 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.



Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Provincia sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Siena

CAPO VIII – NORME FINALI

ART. 27 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.



Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Ferrafi